

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **95/1983** (ECLI:IT:COST:1983:95)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **23/02/1983**; Decisione del **29/03/1983**

Deposito del **18/04/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **12768**

Atti decisi:

N. 95

ORDINANZA 29 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 18 aprile 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 114 del 27 aprile 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) promossi con ordinanze emesse il 3 marzo e il 17 febbraio 1982 dal Tribunale di Rimini nei procedimenti penali a carico di Dari Giuseppe e di Molari Stefano, iscritte ai nn. 286 e 515 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 269 e 357 del 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Rimini - con due ordinanze, identicamente motivate, emesse il 17 febbraio ed il 3 marzo 1982 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), là dove esso "devolve al curatore del fallimento tutte le controversie" relative a rapporti di diritto patrimoniale" e non prevede la possibilità di intervento del fallito nelle questioni tributarie dalle quali possano dipendere imputazioni di carattere penale con conseguente condanna a pene detentive";

e che nel primo di tali giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte "dichiari inammissibile per irrilevanza o comunque infondata" la proposta impugnativa: dal momento che il presupposto sul quale essa si fonda sarebbe venuto meno per effetto della sopravvenuta sentenza di accoglimento n. 88 del 1982.

Considerato che i giudizi stessi vanno congiuntamente decisi:

che, in entrambi i casi, l'accertamento dei redditi in questione, effettuato dall'amministrazione finanziaria, "divenne definitivo" - come avvertono esplicitamente entrambe le ordinanze - "per omessa impugnazione", da parte del curatore del fallimento; sicché le ordinanze medesime lamentano che, in tali circostanze, l'accertamento faccia "stato nel giudizio penale";

che, per altro, con la citata sentenza n. 88 del 1982, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, "nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati previsti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette":

con la conseguenza che la norma denunciata, indipendentemente dalla richiesta pronuncia di annullamento, non si presta più a ricevere le applicazioni ipotizzate e censurate dal giudice a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Rimini con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.